

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1730-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 6 marzo 1980

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 gennaio 1982
(V. Stampato n. 2798)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 gennaio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — La presente Convenzione sostituisce l'analogo accordo del 20 dicembre 1956 così come modificato dall'Accordo aggiuntivo del 7 dicembre 1965.

Questo nuovo strumento internazionale si presenta con un contenuto più favorevole al nostro Paese di quanto lo fosse la Convenzione precedente, soprattutto per quanto si riferisce al trattamento dei canoni ed alla previsione di una clausola piuttosto ampia che ammette il cosiddetto *matching credit* in relazione alle agevolazioni fiscali previste in favore del nostro Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro-Nord. In proposito vale la pena di ricordare che è la prima volta che un Paese industrializzato ci riconosce l'imputazione di imposte non assolte.

Da parte svedese sono state avanzate talune richieste in materia di imposizione delle plusvalenze su azioni di società immobiliari che si è riusciti a contenere in termini accettabili.

Per i contenuti specifici dell'accordo relativi ai trattamenti riservati ai dividendi, agli interessi, alle *royalties* e alle pensioni, si rinvia alla relazione governativa che illustra esaurientemente le soluzioni concordate (v. stampato Camera n. 2798). Si vuole invece sottolineare il giudizio complessivamente positivo che la Convenzione in oggetto merita e raccomandare all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 6 marzo 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione e al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della convenzione stessa.